



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Reg. XXX n. 421

IL RETTORE

VISTO l'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230;
VISTO lo Statuto di questa Università;
VISTA la delibera del Senato Accademico nr. 287/5412 del 02.04.2012;

DECRETA

di emanare il seguente:

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti, i presupposti e le procedure per l'istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato per la realizzazione di specifici programmi di ricerca, ai sensi dell'art. 1, c. 12, della L. 230/2005 (*"Nuove disposizioni concernenti i professori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*).

Art. 2 - Istituzione di posti di professore straordinario a tempo determinato

1. L'Università degli Studi di Brescia (d'ora innanzi Università) può stipulare apposite convenzioni con imprese o fondazioni e con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.
2. La convenzione dovrà definire: il programma di ricerca; le relative risorse; la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che partecipano al programma.
3. La convenzione di cui al comma precedente può prevedere l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato con oneri finanziari interamente a carico dei predetti Enti.

Art. 3 - Modalità di copertura dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. La copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato avverrà tramite conferimento di incarico a coloro che hanno conseguito l'idoneità (e/o *abilitazione nazionale ai sensi della Legge 240/2010*) per la fascia dei professori ordinari ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.

2. Per l'individuazione dei soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e/o professionale è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti: laurea magistrale ovvero titolo di studio equipollente nelle discipline oggetto del programma di ricerca, con adeguata valorizzazione di eventuale ulteriore specializzazione post laurea; svolgimento di documentata attività di ricerca, ovvero di attività imprenditoriale o professionale particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma per almeno sette anni consecutivi, ovvero tre anni continuativi se congiunti al titolo di Dottore di ricerca.
3. I titolari dei predetti incarichi di cui al c. 2 non possono comunque essere dipendenti dell'Università né di altro Ateneo italiano.

Art. 4 - Durata dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato

1. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato conferito ai sensi del presente Regolamento ha una durata di due anni e potrà essere rinnovato per non più di due volte, previa stipula di una nuova convenzione.
2. L'istituzione temporanea non potrà, in ogni caso, superare un periodo massimo di sei anni.
3. L'incarico di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.
4. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato non può in ogni caso protrarsi oltre il termine dell'anno accademico in cui l'interessato raggiunge il limite di età previsto per il collocamento a riposo dei professori ordinari di ruolo.

Art. 5 - Individuazione del soggetto e presentazione della proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato

1. Al fine di favorire proficui scambi tra l'Università e il mondo produttivo, le imprese o fondazioni e gli enti pubblici o privati che propongono il finanziamento, stipuleranno un'apposita convenzione con l'Università e provvederanno ad indicare il profilo scientifico in relazione al programma di ricerca da svolgere ed i requisiti dei soggetti a cui destinare l'incarico di professore straordinario a tempo determinato. Questi ultimi dovranno essere individuati o tra soggetti appartenenti agli enti medesimi che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale attinente al progetto di ricerca oggetto della convenzione e tra soggetti non dipendenti degli enti medesimi purché in possesso della predetta elevata qualificazione, quale definita all'art. 3 c. 2, del presente Regolamento, ovvero tra i soggetti che abbiano conseguito l'idoneità/abilitazione nazionale ai sensi della Legge 240/2010 per la fascia dei professori ordinari in settori scientifico-disciplinari coerenti con il progetto di ricerca.
2. La proposta di convenzione, contenente le indicazioni di cui al comma precedente dovrà essere trasmessa al Dipartimento presso il quale si propone l'istituzione del posto in oggetto.

Art. 6 - Prima valutazione della proposta

1. Il Dipartimento, valutata la proposta di convenzione, previo parere del Coordinamento delle attività didattiche di cui all'art. 17 dello Statuto laddove istituito, formulerà la proposta di istituzione del posto di professore straordinario a tempo determinato nel settore scientifico-disciplinare individuato sulla

- base del programma di ricerca indicato nella proposta di convenzione stessa.
2. La proposta di convenzione con gli enti esterni, la delibera di proposta di istituzione del posto a tempo determinato dovranno essere trasmesse all'U.O.C. "Personale Docente, Ricercatori, Assegnisti" che provvederà a predisporre un avviso pubblico-manifestazione di interesse rivolto a soggetti indicati all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento in possesso anche dei requisiti di cui al comma 2 art. 3.
 3. Il suddetto avviso sarà pubblica sul portale dell'Ateneo per un periodo non inferiore a 15gg.

Art. 7 - Valutazione finale

1. La valutazione della domande unitamente al curriculum professionale e scientifico e della documentazione presentate verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento e sentito il Senato Accademico, composta da tre professori di ruolo di I° fascia appartenenti ad un settore scientifico disciplinare attinente il campo della ricerca oggetto della convenzione, di cui uno solo proveniente dal Dipartimento proponente.
2. Gli atti dei lavori della Commissione saranno approvati con provvedimento del Rettore.
3. La commissione valuterà i titoli dei candidati, nel quadro della ricerca proposta, evidenziandone l'elevata qualificazione scientifica e professionale, redigendo una relazione di merito ed individuando il candidato più idoneo.
4. Per valutare i titoli ed il curriculum complessivo dei candidati la Commissione farà riferimento, ove possibile, ai criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale individuati con D. M. 25.05.2011, pubblicato il 21.09.2011 sulla G.U. n.220.
5. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione.

Art. 8 - Stipula della convenzione e conferimento dell'incarico

1. Il Rettore provvederà alla definitiva stipula della convenzione ed al conferimento dell'incarico quale professore straordinario a tempo determinato sul posto istituito al candidato risultato idoneo ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, previa acquisizione della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Trattamento giuridico ed economico dei professori straordinari a tempo determinato

1. Al titolare dell'incarico è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo alla classe iniziale stipendiale con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell'atto convenzionale sottoscritto con l'Ente proponente.
2. Qualora il titolare dell'incarico sia dipendente di uno degli Enti proponenti, quest'ultimo provvederà direttamente alla corresponsione del trattamento economico dovuto.
3. Qualora il titolare dell'incarico non sia dipendente degli Enti proponenti, il titolare provvederà alla stipula di un contratto di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato alla realizzazione del programma di ricerca oggetto della convenzione con l'Università di Brescia.

4. In tal caso, il soggetto finanziatore, sia ente privato che pubblico, dovrà documentare idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte di primario istituto a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, di importo corrispondente all'intero finanziamento, con la clausola "a prima richiesta". L'importo della garanzia verrà ridotto, anno per anno, in misura pari al finanziamento effettivamente erogato. La garanzia dovrà espressamente contenere l'impegno del garante, senza eccezione alcuna, a versare all'Università gli importi dovuti alle scadenze prestabilite in caso di inadempimento del soggetto finanziatore. Qualora il finanziamento provenga congiuntamente da più soggetti esterni, questi saranno solidamente obbligati per l'intero ammontare da loro finanziato; il relativo atto dovrà contenere esplicita dichiarazione che la garanzia è fornita in solido da ciascuno dei soggetti nominativamente indicati.
5. Qualora il titolare dell'incarico svolga attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
6. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento non possessori dell'idoneità/ abilitazione nazionale di cui alla L. 240/2010 non potranno partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui all'art. 1 c. 5 let. a) num. 3 della medesima Legge né farne parte, e resteranno esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Brescia.
7. I titolari degli incarichi di cui al presente Regolamento possessori dell'idoneità /abilitazione nazionale di cui alla Legge 240/2010 resteranno esclusi dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto dell'Università di Brescia.

Art. 10 - Attribuzione compiti didattici

1. Il Dipartimento presso il quale è istituito il posto di professore straordinario a tempo determinato provvederà alla definizione delle attività didattiche da assegnare ai titolari degli incarichi e il periodo di svolgimento delle stesse tenuto conto dell'opzione resa per il regime di impegno a tempo pieno o definito, sentito i Presidenti del Corso di Laurea, di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione di afferenza.
2. Ai fini della rendicontazione del progetto di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1500 ore annue per professori a tempo pieno e a 750 ore per i professori a tempo definito.

Art. 11 - Valutazione delle attività svolte

1. Al termine dell'incarico le attività didattiche, di formazione e di ricerca svolte dai professori straordinari a tempo determinato sono sottoposti a controllo di qualità mediante la valutazione da parte del Dipartimento sentiti i Presidenti dei Corsi di laurea, di Dottorato ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione.
2. Costituiranno oggetto di valutazione: la redazione di lavori scientifici, il trasferimento tecnologico, la brevettazione, la didattica, le attività di supporto agli studenti impegnati in tesi.
3. Analogo documento valutativo sugli esiti dell'incarico sarà elaborato anche dal soggetto finanziatore esterno.
4. Tali valutazioni possono essere finalizzate all'erogazione delle integrazioni economiche di cui al precedente art. 9, c. 1.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il titolare dell'incarico a tempo determinato entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto il divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte dell'Università.
2. Fino alla loro soppressione, in attuazione delle norme del nuovo Statuto dell'Università, le Facoltà esercitano le attribuzioni previste dalla legge.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul portale dell'Ateneo.

Brescia, 08.05.2012

IL RETTORE
(Prof. Sergio Pecorelli)
F.TO. SERGIO PECORELLI